



## **TRIBUNALE DI ORISTANO**

e-mail: [tribunale.oristano@giustizia.it](mailto:tribunale.oristano@giustizia.it)

pec: [prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it)

Piazza Aldo Moro n. 3

### **AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELLE VENDITE GIUDIZIARIE**

Già dal 2007 il Tribunale sottoscrive convenzioni per lo sviluppo dei servizi Internet del Tribunale, la gestione del sito e la pubblicità delle vendite giudiziarie sulla scorta di quanto già posto in essere dalla Corte d' Appello di Cagliari.

Il Tribunale è pertanto intenzionato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per la selezione di un soggetto al quale affidare la fornitura in via preferenziale della pubblicità legale delle vendite giudiziarie alle seguenti condizioni:

#### **1) GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE DELLE VENDITE GIUDIZIARIE**

La società si occuperà della gestione in via preferenziale del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie su *internet*, secondo le disposizioni operative che di volta in volta sigg. Giudici tabellarmente designati determineranno, ferma restando l'autonoma competenza esclusiva di quest'ultimi nelle decisioni relative alle singole procedure.

In particolare, la Società dovrà garantire contemporaneamente e in modo allineato la visibilità delle vendite anche sul sito *web* del Tribunale per consentire agli interessati di avere un quadro completo ed esaustivo attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale.

Il carattere di sistematicità della pubblicazione di tutte le vendite attraverso il sito internet del Tribunale consentirà di conseguire certezza e trasparenza nella consultazione delle vendite stesse e quindi agli interessati di avere un quadro completo ed esaustivo attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale.

Il trattamento dei dati sarà effettuato a cura della Società che ne garantirà la visibilità su ogni altro sito collegato alla rete pubblicitaria, con costo per singola pubblicazione a carico dei richiedenti.

l'accesso alle informazioni dovrà essere consentito tramite internet, per le procedure e funzioni di competenza ai Sigg. Giudici, alle Cancellerie ed ai Custodi Giudiziari.

La società selezionata, nell'ambito della presente, dovrà impegnarsi, se richiesto, a pubblicare le vendite di beni confiscati/corpi di reato, non utilizzabili ai fini sociali, per assicurare la necessaria visibilità e trasparenza introducendo le garanzie parimenti previste per la pubblicazione delle vendite promosse dalle procedure esecutive individuali e concorsuali e secondo lo stesso listino prezzi.

Eventuali modifiche al listino prezzi derivanti da specifiche esigenze supplementari, saranno concordate ed approvate per iscritto tra le parti.

Al fine di garantire la maggiore visibilità delle vendite giudiziarie, la pubblicità effettuata sul portale della società dovrà essere consultabile anche attraverso gli strumenti *mobile*.

La società curerà la pubblicità delle vendite rapportandosi esclusivamente e direttamente ai Professionisti delle procedure secondo quanto disposto nel provvedimento del Garante della Privacy del 7 febbraio 2008.

La richiesta di pubblicazione dovrà pervenire, comprensiva del modulo di pubblicazione compilato e firmato dal professionista incaricato nominato in ordinanza in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti privati, diversi dai collaboratori di studio.

Il professionista sarà responsabile del controllo dell'esattezza della pubblicità, unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti.

La società dovrà fornire esclusivamente al professionista richiedente il certificato di pubblicazione e la possibilità di accedere ad apposita area riservata per il monitoraggio dell'attività di trattamento dei dati di pubblicità, comprensiva di funzioni per l'annotazione degli esiti e per la verifica in anteprima, dei dati della procedura.

Al fine di ottimizzare la gestione della pubblicità delle vendite giudiziarie e nell'ottica di perseguire la massima uniformità, razionalità, economicità e speditezza del sistema della pubblicità delle vendite giudiziarie, la società selezionata, ove previsto dai Sigg. Giudici, si metterà a disposizione per svolgere il servizio di coordinamento degli adempimenti pubblicitari delle vendite giudiziarie sugli strumenti di pubblicità obbligatoria e complementare, ovvero sui quotidiani/periodici indicati in ordinanza ed eventuali altri canali previsti.

Al fine di valorizzare i beni e garantire la maggiore visibilità delle vendite, la società se richiesto dall'Ufficio o dai professionisti incaricati, dovrà essere in grado di attivare campagne promozionali ad integrazione della pubblicità obbligatoria tramite gli ulteriori seguenti servizi:

- realizzazione del *virtual* tour;
- *web tv*
- traduzione multilingua (es. inglese, tedesco, francese, russo, cinese...) ed *help desk* multilingua;
- coordinamento testate giornalistiche e riviste di settore straniere;
- accessibilità mobile;
- realizzazione spot radio;
- pubblicazione contemporanea su più Social Network (facebook, twitter, google+, );
- realizzazione della brochure elettronica del bene in vendita, pubblicata nella scheda della vendita e trasmessa ai potenziali interessati;
- e-mail marketing;
- servizio di pubblicità mirata;
- affissione di manifesti.

## **2) NECESSARIA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DA DESTINARE ALL'UFFICIO E SERVIZI ACCESSORI.**

In considerazione degli obiettivi prefissati in convenzione di fornitura, la società dovrà fornire, senza alcun onere per l'amministrazione, una figura professionale per l'attività di supporto tramite lo sportello dedicato alle vendite ordinarie e telematiche ed il punto informativo di orientamento al Palazzo, che resti a disposizione dell'ufficio per un totale di 35 ore settimanali.

Il personale sarà posto nei luoghi identificati dall'Ufficio Giudiziario, in cui sono predisposte a cura della Società le specifiche postazioni tecniche necessarie per lo svolgimento degli incarichi affidati. Tale area potrà essere modificata successivamente ove ne fosse ravvisata la necessità per esigenze connesse al miglior svolgimento delle attività richieste.

Il personale della società selezionata è identificato ed espressamente autorizzato a svolgere per conto della società i servizi oggetto della presente convenzione e riceverà specifici incarichi e mansioni da parte della Società ed è vincolato alla riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Il Tribunale autorizzerà il personale della Società allo svolgimento delle attività necessarie all'informatizzazione delle procedure mediante propria postazione, sia al collegamento ad Internet sia al collegamento alla rete giustizia; il Tribunale attiverà le necessarie utenze e abilitazioni personali per il collaboratore della Società, affinché possa operare presso l'Ufficio identificato per l'accesso al sistema SIECIC, in lettura e scrittura, per le attività che le Cancellerie richiedono, nonché per l'accesso alla rete internet.

La società, tramite la propria presenza presso il Tribunale, nell'area identificata dallo stesso laddove concordato, si mette a disposizione per fornire assistenza e supporto ai professionisti per lo svolgimento delle vendite ordinarie e telematiche.

Lo sportello dovrà essere in grado di coadiuvare le cancellerie nel fornire al pubblico le informazioni generali sui beni in vendita e consegnare la modulistica per la partecipazione, alleggerendo le stesse dal dialogo continuo e diretto con l'utenza.

L'attività sarà svolta anche a beneficio dei professionisti con la raccolta e cura delle informazioni per la richiesta della pubblicità e con il necessario supporto per lo svolgimento delle attività di vendita ordinaria e telematica.

In conformità di quanto indicato e disposto dalle circolari del Ministero della Giustizia, l'impiego del personale messo a disposizione dalla Società è da ritenersi di ausilio e complemento al personale ministeriale nelle mansioni di competenza, dovendo svolgere, nell'ambito degli obiettivi della convenzione, servizi a carattere pratico-esecutivo, di supporto all'attività degli uffici.

La responsabilità relativa ai servizi di cancelleria è riservata, in via esclusiva ed inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria.

Il servizio offerto dalla società non dovrà comportare alcun onere, neppure indiretto a carico del Ministero della Giustizia; è esclusa, quindi, ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici.

La società si impegna contrattualizzare regolarmente i soggetti messi a disposizione ed a munire loro di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Dall'attività stabilita nella convenzione non può derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, tra il personale utilizzato e l'Amministrazione.

Il personale utilizzato dovrà necessariamente avere le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

L'operatore economico dovrà, inoltre, provvedere, senza oneri per il Tribunale, alla fornitura e la posa di due display informativi, con possibilità di installazione in spazi esterni e relativo software di gestione delle informazioni relative all'abbinamento magistrato/aula/udienza/procedimento.

### **3) GESTIONE DEL SITO WEB DEL TRIBUNALE**

Per una migliore erogazione del servizio pubblicitario, l'Ufficio autorizza la Società a gestione il sito internet del Tribunale e la stessa si impegna a gestirlo secondo le indicazioni dell'Ufficio.

Gli aggiornamenti relativi al sito *web*, salvo richieste specifiche rivolte dall'Ufficio al personale tecnico della Società, sono gestiti dal personale amministrativo dell'Ufficio Giudiziario, con possibilità di intervento sul *back office* per la gestione dei contenuti dello stesso con privilegi di amministratore. Come da previsione della circolare DOG, all'atto di scadenza della convenzione la società si impegna a consegnare, ove richiesto, ad un eventuale fornitore terzo i dati relativi al sito *web*.

La gestione dovrà essere effettuata gratuitamente, per tutta la durata della convenzione, secondo quanto indicato dall'ufficio ed è compiuta in ottemperanza alle disposizioni sull'accessibilità stabilite dalla L. 9/1/2004 n. 4, art. 4 c.2 e relativo regolamento attuativo e alle norme e disposizioni ministeriali presenti e future in materia di gestione dei siti internet e delle informazioni ivi pubblicate. In particolare, il sito *web* dovrà essere predisposto in modo conforme ai parametri previsti nella direttiva D.G.S.I.A. n. 10689 del 19 aprile 2010 relativa alle linee guida per lo sviluppo dei siti *web* degli uffici giudiziari.

In merito alla struttura del sito ed alla gestione dei contenuti presenti sullo stesso, la società dovrà e seguire quanto richiesto dall'Ufficio Giudiziario.

La Società si impegna inoltre, ove richiesto, a realizzare e gestire gratuitamente servizi *web* specialistici da rendere fruibili sul sito *web* del Tribunale, volti a migliorare la qualità del lavoro dell'Ufficio e la tempestività delle informazioni relative all'attività dei magistrati, delle cancellerie e dei Professionisti, verificandone preventivamente la fattibilità e concordandone le modalità di sviluppo.

Le applicazioni *web* potranno essere di tipo statico o dinamico ai fini di un'interoperabilità con l'utenza sia in area pubblica che in area riservata. Le stesse dovranno essere conformi alla normativa -anche regolamentare - in materia dei *software* di cui si può avvalere l'Amministrazione, e dovrà essere previsto, in ogni caso, il rilascio nella disponibilità dell'Amministrazione stessa:

- della documentazione progettuale;
- delle specifiche funzionali;
- del manuale utente e dei file sorgente;

- delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell'applicazione, ove richieste.

L'eventuale soggetto terzo dovrà impegnarsi, inoltre, a rilasciare un ambiente di sviluppo, al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere attività di compilazione, diagnosi, ottimizzazione e modifica dei programmi stessi.

#### **4) MESSA A DISPOSIZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLE PROCEDURE DI SOFTWARE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE E FALLIMENTI**

La Società dovrà essere in grado di mettere a disposizione del professionista una piattaforma per la gestione informatizzata delle procedure esecutive individuali con particolare attenzione alle operazioni di vendita, alla custodia ed agli adempimenti successivi all'aggiudicazione, permettendo altresì la creazione del fascicolo digitale della procedura ed il deposito telematico dello stesso.

Dovrà inoltre essere in grado di mettere a disposizione dei Magistrati, a richiesta dell'Ufficio ed in maniera complementare rispetto ai software ministeriali e con specifico riguardo alle attività esterne compiute dal professionista, funzioni di controllo e di rendicontazione che permettono di conoscere con immediatezza lo stato di avanzamento delle procedure, oltre all'analisi degli incarichi ed a sistemi di comunicazione e di notifica, introducendo efficienza e risparmi nel dialogo quotidiano tra gli Organi della procedura.

Inoltre, per la migliore leggibilità e completezza delle perizie di stima immobiliari, la Società dovrà, se richiesto, mettere a disposizione del Tribunale programmi per redazione delle perizie di stima in modo standardizzato.

Il software per la redazione della perizia dovrà essere conforme alle specifiche ministeriali per il PCT e pertanto, consentire al consulente tecnico incaricato in possesso di proprio indirizzo PEC abilitato al ReGIndE, la redazione, la firma, l'imbustamento e la trasmissione dell'elaborato tecnico per il deposito dello stesso in via telematica al Tribunale nella modalità conforme al Processo Civile Telematico.

I dati contenuti nell'elaborato peritale saranno così immediatamente disponibili per il recupero in SIECIC e quindi anche nella Consolle del magistrato per la redazione di ogni ulteriore atto di competenza, senza alcun bisogno di reinserimento da parte delle Cancellerie o di altro soggetto.

#### **5) SERVIZI TECNICI**

La Società, se richiesto, dovrà essere in grado di:

- mettere a disposizione del Tribunale, per quanto di competenza, il proprio sistema informativo accessibile telematicamente in via riservata, al fine di monitorare tutte le attività compiute le procedure promosse dal Tribunale con complete statistiche operative sull'andamento delle vendite, dell'operatività delle varie categorie di professionisti, degli accessi al sito;

- rendere disponibili presso l'Ufficio Giudiziario proprie apparecchiature di elaborazione dati, qualora per motivi di sicurezza, aggiornamento e manutenzione dei servizi erogati, l'Ufficio ne faccia esplicita richiesta concedendo le necessarie autorizzazioni;

- compiere per conto di ogni singolo Ufficio Giudiziario - ove quest'ultimo ne faccia espressa richiesta e consenta l'acquisizione delle specifiche tecniche - ogni attività di estrazione ed esportazione delle informazioni trattate tramite i propri servizi, operando per garantire l'interoperabilità e quindi la compatibilità dei dati, con le specifiche di eventuali applicativi o sistemi telematici predisposti dal Ministero di Giustizia.

## 6) ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La Società dovrà garantire per tutti i servizi tecnici che verranno attivati, lo sviluppo, l'aggiornamento e la manutenzione per la durata della presente convenzione.

## 7) DURATA

L'incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. Non è previsto il rinnovo automatico.

## 8) FACOLTÀ DI RECESSO

La società dovrà offrire i servizi della presente convenzione incondizionatamente senza previsione quantitativa effettiva delle pratiche che svolgerà in pubblicità, stante il carattere preferenziale di gestione del servizio di pubblicità legale. Poiché la stessa assume oneri economici per l'attuazione della convenzione, nel caso in cui, superato i primi 18 mesi di attività, riscontrasse la mancata copertura dei costi necessari per la prosecuzione, potrà comunicare la problematica sopravvenuta all'Ufficio e nell'eventualità recedere dalla presente con preavviso di almeno tre mesi. In caso di recesso la società assolverà in pieno agli impegni in corso con l'Ufficio e previsti nelle singole ordinanze, nulla avendo a pretendere per gli investimenti effettuati.

Allo stesso modo il Tribunale, anche prima della scadenza della convenzione, potrà comunque recedere dal rapporto convenzionale in ogni momento laddove l'Ufficio, la Corte d'Appello o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire in altro modo gli stessi servizi oggetto della Convenzione, ovvero il Ministero evidenzi profili di non compatibilità con le regole che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

## 9) CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio definito dall'offerta in rapporto qualitativo ed economico più vantaggiosa, ovvero quella che otterrà il punteggio più alto, l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica sarà stabilito dal Presidente del Tribunale e dal Giudice dell'esecuzione, sarà corredato di motivazione secondo i criteri sotto esposti:

OFFERTA TECNICA			
SERVIZI	REQUISITI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO
SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE	FRUIBILITA' E VISIBILITA' DEL SITO	7	20
	MODALITA' DI GESTIONE		

	DELL'ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE SUI SITO INTERNET E SUI QUOTIDIANI	13	
SITO WEB DEL TRIBUNALE	REALIZZAZIONE, MODALITA' DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO. PRESENZA DI EVENTUALI SERVIZI ULTERIORI	15	15
SERVIZI AGGIUNTIVI	Ulteriori servizi per la pubblicizzazione delle vendite	5	15
	Modalità di messa a disposizione degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento delle operazioni di vendita telematica e degli schermi esterni	5	
	Personale messo a disposizione, qualità del loro curriculum, qualità ed efficacia dell'assistenza ai professionisti e dell'help desk	5	

OFFERTA ECONOMICA		
SERVIZI	PUNTEGGIO	DEFINIZIONE PUNTEGGIO
PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLA PRIMA PUBBLICAZIONE	17	primo prezzo più basso 17 punti
		secondo prezzo più basso 12 punti
		dal terzo prezzo più basso 9 punti
PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLE SUCCESSIVE PUBBLICAZIONI	23	primo prezzo più basso 23 punti
		secondo prezzo più basso 19 punti
		dal terzo prezzo più basso 15 punti

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà secondo la definizione del punteggio descritto nella tabella soprastante.

La somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio finale per la determinazione della graduatoria finale.

## **10) REQUISITI E REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli operatori economici possono presentare offerta singolarmente ovvero in una delle forme plurisoggettive consentite dall'art. 45 D.lgs. n.50/2016 già costituite o da costituire in esito alle procedure tra operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto "requisiti di partecipazione".

In tal caso tutti gli operatori economici che li compongono saranno solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti da contratto. I singoli componenti del Raggruppamento possono essere abilitati allo svolgimento di soltanto alcune delle attività oggetto della procedura, ma il raggruppamento nel suo insieme dovrà presentare una offerta rispondente ai contenuti minimi dell'Offerta di cui al successivo punto "offerta tecnica".

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di una impresa singola o di un consorzio in più di un raggruppamento temporaneo ovvero sia in forma individuale che in forma di raggruppamento; non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici stranieri stabiliti in altri paesi membri della Ue sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni degli operatori economici italiani nel rispetto della disciplina applicabile. Gli operatori economici stranieri dovranno produrre le certificazioni le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione del paese in cui sono stabiliti.

Ciascuno degli operatori economici dovrà dichiarare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e art. 80 decreto legislativo 50/16 con allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore medesimo:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del DM 31 ottobre del 2006 recante l'individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile per il distretto di Cagliari;
- di possedere i requisiti di cui all'articolo 80 decreto legislativo 50.16;
- di avere in ogni anno del triennio la pubblicazione del precedente del presente avviso:  
un patrimonio netto non inferiore a 100.000 €;  
realizzato un fatturato relativo ai servizi di cui al precedente a oggetto dell'invito non inferiore a euro 200.000;  
Di accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente avviso;  
Ciascuno degli operatori economici dovrà altresì allegare:
- dichiarazione successivamente verificabile o documentabile comprovante di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 DM 31 ottobre 2006 recante individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del Codice di procedura civile;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario vigente;



- dichiarazione di inesistenza di procedure di liquidazione concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza la cessazione dell'attività o l'esistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcune delle dette situazioni possa avverarsi;
- copia degli ultimi tre bilanci approvati;
- in caso di raggruppamenti già costituiti o da costituire in esito alla procedura il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi uno e due dovrà essere dichiarato comprovato da tutti gli operatori economici che li compongono;
- in esito alla procedura e comunque prima della stipulazione del contratto il tribunale verificherà il possesso dei requisiti dichiarati.

Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

Il tribunale avverte che non si procederà alla sottoscrizione del contratto qualora la prova del possesso dei requisiti dichiarati non venga fornita o venga fornita in modo incompleto.

Non sono ammesse offerte plurime né offerte condizionate né indeterminate; sono ammesse varianti migliorative il cui contenuto dovrà essere descritto nell'offerta tecnica di cui al successivo punto "offerta tecnica".

Gli operatori economici possono presentare offerta singolarmente ovvero in una delle forme plurisoggettive consentite dall'art. 45 D.lgs. n.50/2016 già costituite o da costituire in esito alle procedure tra operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto "requisiti di partecipazione".

In tal caso tutti gli operatori economici che li compongono saranno solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti da contratto. I singoli componenti del Raggruppamento possono essere abilitati allo svolgimento di soltanto alcune delle attività oggetto della procedura, ma il raggruppamento nel suo insieme dovrà presentare una offerta rispondente ai contenuti minimi dell'Offerta di cui al successivo punto "offerta tecnica".

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di una impresa singola o di un consorzio in più di un raggruppamento temporaneo ovvero sia in forma individuale che in forma di raggruppamento; non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici stranieri stabiliti in altri paesi membri della Ue sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni degli operatori economici italiani nel rispetto della disciplina applicabile. Gli operatori economici stranieri dovranno produrre le certificazioni le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione del paese in cui sono stabiliti.

Ciascuno degli operatori economici dovrà dichiarare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e art. 80 decreto legislativo 50/16 con allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore medesimo:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del DM 31 ottobre del 2006 recante l'individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile per il distretto di Cagliari;
- di possedere i requisiti di cui all'articolo 80 decreto legislativo 50/16;
- di avere in ogni anno del triennio la pubblicazione del precedente del presente avviso:

un patrimonio netto non inferiore a 100.000 €;

realizzato un fatturato relativo ai servizi di cui al precedente a oggetto dell'invito non inferiore a euro 200.000;

Di accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente avviso;

Ciascuno degli operatori economici dovrà altresì allegare:

- dichiarazione successivamente verificabile o documentabile comprovante di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 DM 31 ottobre 2006 recante individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del Codice di procedura civile;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario vigente;
- dichiarazione di inesistenza di procedure di liquidazione concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza la cessazione dell'attività o l'esistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcune delle dette situazioni possa avverarsi;
- copia degli ultimi tre bilanci approvati;
- in caso di raggruppamenti già costituiti o da costituire in esito alla procedura il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi uno e due dovrà essere dichiarato comprovato da tutti gli operatori economici che li compongono;
- in esito alla procedura e comunque prima della stipulazione del contratto il tribunale verificherà il possesso dei requisiti dichiarati.

Il tribunale avverte che non si procederà alla sottoscrizione del contratto qualora la prova del possesso dei requisiti dichiarati non venga fornita o venga fornita in modo incompleto.

Non sono ammesse offerte plurime né offerte condizionate né indeterminate; sono ammesse varianti migliorative il cui contenuto dovrà essere descritto nell'offerta tecnica di cui al successivo punto "offerta tecnica".

## **11) VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Il responsabile unico del progetto è la dottoressa Veronica Pia Pani Ilot, che si occuperà di curare anche la fase istruttoria.

Le domande potranno essere presentate telematicamente mediante invio di pdf all'indirizzo PEC: [prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it) entro e non oltre il 20 aprile 2023 h.10.00.

L'oggetto della Pec dovrà recare la seguente dicitura “procedura per selezionare un operatore economico affidatario della gestione del servizio di pubblicità legale”; in caso di raggruppamenti deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori economici che ne fanno parte.

Il Responsabile Unico del Progetto, che potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori, procederà in seduta riservata alla verifica delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute entro il termine prescritto. Si evidenzia che in questa fase di manifestazione di interesse non è ammesso il soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016; pertanto, qualora la manifestazione risulti non regolare o incompleta, l'operatore economico sarà escluso e non ammesso alle successive fasi.

Pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui la documentazione richiesta:

- manchi
- non sia firmata digitalmente o con firma olografa;
- sia firmato da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni richieste.

Al modello deve essere anche allegata documentazione idonea a dimostrare che la persona che ha apposto la firma sia effettivamente munita del potere di rappresentare l'operatore economico.

La mancata allegazione di detta documentazione comporterà l'esclusione dell'operatore economico.

Le offerte presentate pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.

A seguito della ricezione delle offerte e dopo le verifiche di rito, il Responsabile del Progetto verificherà sulla base della tabella relativa all'offerta economica le proposte più vantaggiose e stilerà una graduatoria parziale, che verrà consegnata al Presidente del Tribunale e al Giudice delle Esecuzioni per la redazione della graduatoria definitiva, che sarà composta dal punteggio totale comprensivo dell'offerta tecnica ed economica.

A seguito della redazione della graduatoria definitiva verrà dato riscontro attraverso la pubblicazione dei nominativi dei cinque operatori economici che, oltre ad aver presentato manifestazione di interesse regolare e completa ed essere in possesso sia dei requisiti generali previsti dall'art. 80 d. lgs n. 50/2016, sia dei requisiti speciali (idoneità, capacità tecnica ed economica) hanno inviato la migliore offerta.

La comunicazione avverrà per mezzo di pubblicazione nel sito del Tribunale di Oristano – nella sezione amministrazione trasparente-entro la data del 30 aprile 2023.

## **12) ULTERIORI INFORMAZIONI – RICHIESTA CHIARIMENTI**

Per informazioni di natura generica, gli operatori economici potranno rivolgersi alla Segreteria della Presidenza, al numero di telefono 0783792863 nel seguente orario: 10.00/12.30. Invece, le richieste di

chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente tramite mail e da inviarsi all'indirizzo [veronicapia.paniilot@giustizia.it](mailto:veronicapia.paniilot@giustizia.it) entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

### **13) DISPOSIZIONI FINALI**

Il Tribunale si riserva la facoltà di non pervenire all'individuazione dell'operatore economico affidatario e alla conseguente stipulazione del contratto, senza che gli operatori che avranno presentato offerta possano vantare alcun diritto, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Il Tribunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero di aggiudicare il servizio anche in caso di unica offerta.

Si specifica che la stipulazione del contratto e la sua durata saranno sottoposte ad una clausola di risoluzione anticipata per l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi, ministeriali o di altra autorità che prevedano una disciplina diversa relativa alla fornitura delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso la stipulazione del contratto è subordinata anche all'assenza di rilievi da parte del Ministero della Giustizia.

Il Tribunale si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del presente avviso, e a correggere o integrare tali atti.

Tutte le spese di contratto, bolli, l'imposta di registro, etc., saranno sostenute interamente dall'operatore economico che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, senza diritto di rivalsa.

Il fornitore si impegnerà a non detenere ed alimentare banche dati diverse da quelle ministeriali – anche se strumentali allo svolgimento delle attività – atteso che ogni collaborazione con la cancelleria del Tribunale deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali.

Il fornitore si impegnerà a non utilizzare per propri fini, al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della presente convenzione, l'utilizzo, anche in forma aggregata, dei dati trattati.

Il fornitore si impegnerà, inoltre, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti, nonché a garantire la sicurezza dei dati e il rispetto della normativa in materia di privacy.

Entro 5 giorni dalla stipula della convenzione, il fornitore dovrà, altresì, indicare le modalità con le quali intende proteggere i dati trattati sulla base della stessa.

Alla cessazione del rapporto, il fornitore dovrà provvedere alla distruzione di tutti i dati ottenuti, elaborati ed eventualmente archiviati in esecuzione della convenzione, comunicando l'avvenuta distruzione al Tribunale.

Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati conferiti dall'operatore economico verranno trattati dal Tribunale in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente.

Oristano, 5.04.2023

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott.ssa Carla Altieri

